



**DELIBERA D'URGENZA N. 2/2020 DEL PRESIDENTE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO
Roma, 18 marzo 2020**

OGGETTO: GIUSTIZIA FEDERALE – sospensione dei termini

IL PRESIDENTE FEDERALE

- Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.
- Visto l'art. 83 del predetto DL 18/2020 sull'art. 83 titolato, “*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*” che al comma 2 così dispone: “*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è*



differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .”.

- Considerato che al fine di ottemperare alle nuove disposizioni l'attività degli Uffici Federali è stata ridotta ai servizi essenziali, con riduzione significativa della presenza del personale;
- Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e dunque della necessità di contribuire alla riduzione delle ragioni che possono determinare lo spostamento di persone per la partecipazione ad eventi, differibili ad altra data, avevano portato alla sospensione dei termini, prevista in caso di gravi impedimenti dei componenti del collegio giudicante dall'Art. 39 ter, n. 5., lettera d) del Regolamento di Giustizia, adottata con Delibera Presidenziale n. 1/2020;
- Visto l'invito del Procuratore Generale dello Sport del 18 marzo 2020, Prot. n. 1592, fatti comunque salvi i margini di autonomia delle singole Federazioni, inoltrato a mezzo Segretario Generale del CONI;
- Considerata la necessità e l'urgenza di adottare, per le suddette ragioni di oggettiva gravità ed eccezionalità, in sintonia con le misure adottate in ambito giudiziario, un provvedimento di proroga della sospensione dell'attività degli Organi di Giustizia della FITA
- Sentito il Procuratore Federale;
- Considerato l'art. 11, n. 4 dello Statuto Federale



DELIBERA L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE:

- applicazione della sospensione dei termini, prevista in caso di gravi impedimenti dei componenti del collegio giudicante dall'Art. 39 ter, n. 5., lettera d) del Regolamento di Giustizia, già deliberata in via d'urgenza dal Presidente in data 13/03/2020 sino al 15 aprile 2020;
- applicazione della suddetta sospensione a tutti i procedimenti relativi alla giustizia sportiva pendenti alla data odierna in qualunque fase, stato e grado essi si trovino;
- per il medesimo periodo, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti sopra indicati;
- ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Il Presidente Federale
Angelo Cito